Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 4 gennaio 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 dicembre 1983.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 giugno 1983, concernente la emissione di buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 2.500 miliardi;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° luglio 1985, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di quattro cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le quattro cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su una sola colonna e sono numerate dal basso verso l'alto da quella n. 1 di scadenza 1° gennaio 1984 a quella n. 4 di scadenza 1° luglio 1985.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta, nel corpo del titolo e nelle cedole, i quattro stemmi delle quattro Repubbliche marinare, raggruppati al centro nel seguente modo: in alto a sinistra quello di Venezia; in alto a destra quello di Genova; in basso a sinistra quello di Amalfi; in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di elementi ripetuti di ancore e rose dei venti, interrotta in ciascuno dei quattro angoli da una formella, con filo di cornice propria, nella quale è riprodotto uno degli stemmi delle quattro Repubbliche marinare e precisamente: in quella in alto a sinistra lo stemma di Venezia; in quella in alto a destra lo stemma di Genova; in quella in basso a sinistra lo stemma di Amalfi; in quella in basso a destra lo stemma di Pisa.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 17% di scadenza 1° luglio 1985 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 26 aprile 1983, n. 130 - e decreto ministeriale 16 giugno 1983 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie (numero della serie) N. (numero del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1983 - Roma, 1° luglio 1983 - Il Direttore Generale (Zitelli) - V° per la Corte dei conti (Spanò) - Il Primo Dirigente (Cuzzo) - N. 768000 di pos. (Serie IV) ».

A sinistra della leggenda « Iscritto nel Gran Libro etc. » è posto uno spazio circolare che risalta per fondino e tinta più leggera, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, raffigurante il « Bucintoro » del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° luglio 1985; in basso al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta tratta da elementi di quella del corpo dal titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, uguale a quello del corpo del titolo, reca, a destra, in alto, uno spazio quadrangolare a tinta più leggera, delimitato da un filo di cornice, recante l'indicazione della data di pagabilità seguita dall'importo in cifre della cedola; sotto tale spazio, a destra, in un ulteriore piccolo spazio quadrato, privo di fondino, spicca il numero cedolare; lo stesso numero è riportato in analogo spazio quadrato posto in alto a sinistra. In basso, a destra, vi è uno spazio circolare, con fondino a tinta più leggera, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Poliennali 17% - di scadenza 1° luglio 1985 - leggi 7 agosto 1982, n. 526 - e 26 aprile 1983, n. 130 - e decreto ministeriale 16 giugno 1983 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo, in lettere, della cedola, nonchè della serie e del numero di iscrizione del titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda « B.T.P. 17% - 1° luglio 1985 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 100.000: bruno;
per i titoli da L. 500.000: grigio lavagna;
per i titoli da L. 1.000.000: in viola malva;
per i titoli da L. 5.000.000: in bruno seppia;
per i titoli da L. 10.000.000: in verde pisello;
per i titoli da L. 50.000.000: in celeste;
per i titoli da L. 100.000.000: in blu chiaro;
per i titoli da L. 500.000.000: in rosso chiaro;
per i titoli da L. 1.000.000.000: in verde smeraldo brillante.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallino. La carta del taglio da lire un miliardo è resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme del prospetto del corpo dal titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1983
Registro n. 51 Tesoro, foglio n. 114

(6958)

DECRETO 30 dicembre 1983.

Autorizzazione all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1983, n. 744 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 che fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno finanziario 1984;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno finanziario 1984 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento, le modalità di assegnazione e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro possono avvenire con scadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie L da L. 5.000.000;
serie M da L. 10.000.000;
serie N da L. 50.000.000;
serie O da L. 100.000.000;
serie P da L. 500.000.000;
serie Q da L. 1.000.000.000;
serie R da L. 5.000.000.000;
serie S da L. 10.000.000.000;
serie T da L. 50.000.000.000.

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui al successivo articolo e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Con i decreti ministeriali di cui all'art. 1 sono determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Presso la Banca d'Italia è istituito, ai fini della sola partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, un apposito albo al quale possono chiedere di essere iscritte le società finanziarie che abbiano i seguenti requisiti:

a) capitale sociale non inferiore a lire 500 milioni;

b) oggetto statutario comprendente una o più delle attività indicate nella lettera *a*) dell'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, tra cui, comunque, la compravendita di titoli pubblici o privati.

Le domande di iscrizione debbono essere indirizzate alla Banca d'Italia - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91 - Roma, corredate di una dichiarazione — firmata dai legali rappresentanti della società — attestante il possesso dei menzionati requisiti, nonché di una copia dell'ultimo bilancio approvato e dello statuto.

E' fatto obbligo alle società finanziarie iscritte di comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia ogni variazione comportante la perdita dei suddetti requisiti.

Nel predetto albo sono iscritte d'ufficio le società finanziarie di cui all'albo istituito presso il servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai sensi degli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645; la cancellazione dall'albo del servizio di vigilanza comporta la cancellazione d'ufficio da quello istituito ai fini della partecipazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro, ferma restando da parte delle società interessate che posseggono i requisiti di cui al primo comma la richiesta, per concorrere all'asta dei B.O.T., di iscrizione nel relativo albo con le modalità indicate nel secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere nonché del relativo prezzo nei casi di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Nei casi di cui ai citati articoli, le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire cento milioni.

Art. 6.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente, del contenuto e dell'emissione a cui si intende partecipare, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - via Nazionale, 91 - Roma. Le buste qualora siano recapitate a cura del mittente debbono essere consegnate all'apposito sportello, all'uopo istituito, presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione.

Art. 7.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi, nonché in ordine decrescente di prezzo quelle di cui agli articoli 14 e 15.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Art. 8.

Il verbale di cui all'articolo precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Un esemplare di detto verbale è trasmesso a cura della Direzione generale del tesoro alla Corte dei conti.

Art. 9.

E' autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 10.

I B.O.T. presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso viene provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, conteggiati tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti fra la data del rimborso e quella di scadenza.

Il rispettivo saggio d'interesse da applicare viene determinato sulla base del prezzo di aggiudicazione nel caso di assegnazione avvenuta ai sensi del successivo art. 14, ovvero del prezzo di cui all'ultimo comma del successivo art. 18 nel caso in cui l'assegnazione sia avvenuta con le modalità previste dagli articoli 15 e seguenti.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto dell'emissione, appongono sui titoli l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro trasmette all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate a non apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale e, ferme restando le procedure amministrative e contabili, a non compilare i tagliandi « cedola interessi » che non hanno più corso ed a contabilizzare in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti ministeriali di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni emessi, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

Con i decreti ministeriali di cui al precedente art. 1, possono essere ammesse a rimborso le ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con titoli.

Art. 13.

Con i decreti di cui all'art. 1 ed in relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario viene di volta in volta determinata la modalità di assegnazione dei B.O.T. tra quelle previste dai successivi articoli.

Art. 14.

L'assegnazione dei B.O.T. può essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la banca medesima e i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

E' consentita da parte degli operatori la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi in un unico modello.

Art. 15.

L'assegnazione dei B.O.T. può anche essere effettuata al prezzo offerto da ciascun partecipante all'asta.

Anche in tal caso è consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi fino al massimo di cinque da presentarsi, sempre, in un unico modello.

Art. 16.

Nel caso in cui l'assegnazione avvenga con le modalità indicate nel precedente art. 15, può anche essere consentita da parte di ciascun richiedente la presentazione:

a) di una sola offerta, senza indicazione di prezzo, per un importo massimo che viene stabilito di volta in volta nei decreti di emissione di cui all'art. 1;

b) di una ulteriore offerta, sempre senza indicazione di prezzo, il cui importo, non può essere superiore a quello complessivo delle richieste presentate ai sensi del precedente art. 15.

Art. 17.

L'aggiudicazione dei B.O.T. relativa alle richieste presentate ai sensi dell'art. 15 viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di contestuale presentazione di offerte di cui agli articoli 15 e 16 l'aggiudicazione viene effettuata con le seguenti modalità:

le offerte presentate ai sensi dell'art. 16, lettera *a*), vengono soddisfatte prioritariamente;

successivamente per ciascun operatore sono soddisfatte in ordine decrescente di prezzo le offerte di cui all'art. 15 nonché a fronte di ciascuna di esse una di pari importo a valere sull'eventuale richiesta di cui all'art. 16, lettera *b*), nei limiti in cui quest'ultima lo consente. Nel caso di riparto pro-quota il relativo coefficiente è determinato sulla base della somma delle offerte competitive e non che entrano nel riparto medesimo. Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota vi siano quelle della Banca d'Italia, la stessa partecipa con le modalità stabilite nel penultimo comma dell'art. 14.

Art. 18.

Le offerte di cui al precedente art. 15 risultate aggiudicatarie vengono regolate ai corrispondenti prezzi richiesti dagli operatori.

Le offerte senza indicazione di prezzo di cui all'articolo 16, lettere *a*) e *b*), rimaste aggiudicatarie vengono regolate al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle offerte rimaste aggiudicatarie di cui al precedente comma. Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato a cinque centesimi di lira per eccesso o per difetto secondo che esistano frazioni di cifra superiori o non a centesimi due e cinquanta e può essere maggiorato nella misura eventualmente determinata dai decreti di cui all'art. 1.

In caso di assenza di aggiudicatari ai sensi dell'articolo 15, le offerte di cui all'art. 16 risultate aggiudicatarie vengono regolate al prezzo base di collocamento indicato nei decreti di cui all'art. 1 maggiorato nella misura eventualmente determinata con i medesimi decreti.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, viene reso noto, per ciascuna emissione, il prezzo medio ponderato comprensivo della suindicata maggiorazione, nei casi di cui al precedente secondo comma, ovvero il prezzo base di collocamento comprensivo della suddetta maggiorazione, nei casi di cui al precedente terzo comma.

Art. 19

Nei casi di cui agli articoli 15 e 16 l'operatore rimasto aggiudicatario di più offerte a prezzi diversi che intenda ritirare i buoni presso più sezioni di tesoreria provinciale, con un massimo di tre, è tenuto ad effettuare il relativo regolamento presso ciascuna tesoreria al prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte rimaste aggiudicatarie.

Art. 20.

Il prezzo di riferimento ai fini del calcolo degli interessi sui B.O.T. è costituito, a tutti gli effetti, per ciascun operatore assegnatario dei titoli in sede d'asta, dal prezzo medio ponderato calcolato sulla base dei prezzi delle singole offerte dello stesso operatore risultate soddisfatte.

Per i soggetti che acquistano i buoni successivamente all'assegnazione, detto prezzo di riferimento è costituito dal prezzo medio ponderato, comprensivo della eventuale maggiorazione, reso noto con l'apposito comunicato del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 18, ultimo comma.

Art. 21

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, e dai successivi decreti ministeriali di modifica in data 9-29 marzo e 5 agosto 1982-1° luglio e 3 settembre 1983, pub-

blicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71, n. 90 e n. 217 del 13 marzo, 1° aprile e 9 agosto 1982 e n. 181 e n. 249 del 4 luglio e 10 settembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 76

(1)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 novembre 1983, n. **752.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, ad accettare un legato.

N. 752. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nel valore contenuto, alla morte della *de cuius*, nel libretto di risparmio ordinario della Banca di S. Paolo di Brescia n. 200507/26 e nel ricavato della vendita del palco del Teatro Grande di Brescia n. 11, 2ª fila a sinistra, disposto dalla signora Teresa Villa ved. Legnazzi con testamento olografo 10 gennaio 1968, al primo codicillo del 2 marzo 1973, pubblicato il 20 febbraio 1981 con verbale n. 7281 di repertorio a rogito dott. Mario Brunelli, notaio in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 324

DECRETO 21 novembre 1983, n. **753.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Bristol », in Roma.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Bristol », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1983
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 323

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 7 novembre 1983) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 23 dicembre 1983, n. 748 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

All'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi quadra, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato. Il numero che segue è quello che figura nel testo originale del decreto-legge o della legge di conversione.

Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1] 1. Per far fronte alle esigenze abitative, ivi comprese le necessarie opere di urbanizzazione *primaria e secondaria*, conseguenti al fenomeno bradisismico dell'area flegrea, è autorizzata la complessiva spesa di lire *420* miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1983 e di lire *320* miliardi nell'anno 1984, *fermi restando gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali.*

[2] 1-bis. *Le opere di edilizia residenziale e di urbanizzazione di cui al comma precedente sono realizzate sulla base di un apposito piano, articolato per parti funzionali. Il piano, che può localizzare le opere di urbanizzazione secondaria anche in zone esterne a quelle previste per gli insediamenti residenziali, è approvato dal comune di Pozzuoli, con le procedure di urgenza fissate con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

[3] 1-ter. *A valere sulla predetta autorizzazione di spesa, una quota di lire 40 miliardi è finalizzata ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, ivi compresa la corresponsione delle indennità di espropriazione, determinate ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché, fino al limite di lire 5 miliardi, a studi, progettazioni e sperimentazioni.*

[4] 1-quater. *Il Ministro per il coordinamento della protezione civile predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di ordinanza per gli interventi finalizzati al recupero. Il consiglio comunale di Pozzuoli, nel termine di trenta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile adotta l'ordinanza su conforme parere del consiglio comunale.*

[5] 1-quinquies. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la regione Campania provvede all'attribuzione*

dei fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata non ancora ripartiti alla data predetta, con priorità per le cooperative assegnatarie di aree in piani di zona del comune di Pozzuoli.

[6] 2. All'onere relativo all'anno 1983 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa depositi e prestiti, denominato « Cassa depositi e prestiti - Apporto dello Stato per mutui decennali destinati all'acquisizione ed urbanizzazione aree - Art. 3 legge 25 marzo 1982, n. 94 ». Resta conseguentemente ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni.

[7] 3. Il Ministro del tesoro, in deroga all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato ad effettuare il prelevamento di cui al precedente comma 2, nonché ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'iscrizione dello stanziamento di lire 100 miliardi nello anno 1983 in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno finanziario, per il successivo versamento al fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938.

[8] 4. *All'onere di lire 320 miliardi relativo all'anno 1984 si provvede mediante i prestiti esteri di cui al comma 2 dell'articolo 5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a provvedere al successivo versamento al fondo di cui al comma 3.*

[9] 5. Le suddette riduzioni che con il presente articolo vengono apportate alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ed alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, saranno reintegrate nell'anno 1985 in sede di legge finanziaria dell'anno medesimo.

Art. 1-*bis*

[1] 1. *In relazione alla necessità che il comune di Pozzuoli disponga con urgenza della indispensabile strumentazione urbanistica, qualora la regione non ne abbia approvato il piano regolatore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la stessa si pronuncia definitivamente entro trenta giorni da tale data. Qualora ciò non avvenga, il piano regolatore generale è approvato definitivamente.*

[2] 2. *Il comune di Pozzuoli adotta, con la procedura di cui al comma successivo, le varianti indispensabili per adeguare il piano regolatore agli interventi programmati in conseguenza del fenomeno del bradisismo nonché, sulla base degli studi e delle ricerche in corso, alle esigenze di sicurezza connesse al fenomeno medesimo.*

[3] 3. *Non sono soggetti ad approvazione regionale le varianti al piano regolatore ed ogni suo strumento attuativo, anche in variante, ivi compreso il piano per l'edilizia economica e popolare, i piani per insediamenti produttivi e i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Qualora siano previsti pareri vincolanti di amministrazioni statali e subregionali, i predetti strumenti sono approvati soltanto dopo l'acquisizione di tali pareri in senso favorevole, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ai fini della applicazione dell'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le sezioni a competenza statale degli uffici del genio civile devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di parere del comune di Pozzuoli.*

[4] 4. *E' prorogata per il comune di Pozzuoli l'applicazione delle norme recate dal quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.*

[5] 5. *Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1986.*

Art. 2.

[1] 1. All'articolo 3-*duodecies* del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, il termine « 31 dicembre 1985 » è sostituito da quello « 31 dicembre 1983 ».

[2] 2. Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto dei maggiori oneri conseguenti per effetto del precedente comma 1.

[3] 3. Restano in vigore, fino al 31 dicembre 1985, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

Art. 3.

[1] 1. I soggetti che nell'anno solare 1983 effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni, comprese quelle non soggette, ai sensi dell'articolo 2, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per un ammontare complessivo superiore a 15 milioni di lire, devono comunicare al competente ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto, entro il 31 gennaio 1984, l'ammontare delle suddette operazioni non soggette all'imposta, suddiviso per aliquota applicabile, registrate nell'anno 1983, ai sensi degli articoli 23 e 24 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

[2] 2. L'obbligo relativo alla comunicazione sussiste anche per i soggetti che effettuano nell'anno solare 1983 acquisti ed importazioni di beni e servizi con l'imposta sul valore aggiunto detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o non soggetti all'imposta ai sensi dell'articolo 2, lettera *l*), del medesimo decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, registrati nel medesimo anno ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per un ammontare complessivo superiore al limite stabilito nel precedente comma 1. I cennati soggetti devono indicare distintamente per aliquota applicabile l'ammontare delle operazioni non soggette ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

[3] 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità relative alla comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2. L'omessa o inesatta comunicazione è punita con la sanzione prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

[4] 4. L'articolo 77 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è abrogato.

Art. 4.

[1] 1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 5.000 milioni, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dal fenomeno bradisismico dell'area flegrea.

[2] 2. L'onere di cui al precedente comma 1 grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Art. 5.

[1] 1. *All'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*« Il Ministro del tesoro può far ricorso, con le modalità di cui all'articolo 15-*bis *del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, anche ad altri prestiti esteri nel limite massimo complessivo di lire 1.720 miliardi, le cui rate di ammortamento gravano per l'anno 1984 sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni 1985 e 1986 sull'accantonamento predisposto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, alla voce "Difesa del suolo" ».*

[2] 2. *A valere sulle disponibilità indicate nel comma precedente, sono destinate:*

a) *lire 320 miliardi all'attuazione dei programmi abitativi di cui all'articolo 1 del presente decreto;*

b) *lire 400 miliardi e lire 800 miliardi al completamento degli interventi di cui agli articoli, rispettivamente, 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;*

c) *lire 200 miliardi alla prosecuzione del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.*

Art. 5-*bis*.

[1] 1. *Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nel comune di Pozzuoli è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 1° settembre 1983 e fino al 31 dicembre 1984.*

[2] 2. *I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, nonché i pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, residenti nel comune di Pozzuoli, sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per i versamenti compresi tra il 1° settembre 1983 ed il 31 dicembre 1984.*

[3] 3. *Il fondo per la protezione civile rimborsa, entro il limite massimo di lire 2.500 milioni, alle gestioni previdenziali ed assistenziali le somme corrispondenti ai contributi di cui ai precedenti commi, su presentazione di appositi rendiconti.*

[4] 4. *A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione, danneggiate o distrutte dal bradisismo dell'area flegrea, si applicano, senza altre formalità, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a valere sulle disponibilità della stessa legge.*

[5] 5. *Sulle rate di dicembre 1983 e giugno 1984, relative ai mutui, connessi all'attività, contratti da imprese commerciali, artigiane, turistiche e di navigazione è corrisposto un contributo in conto interessi, a carico del fondo per la protezione civile, nella misura di tre punti percentuali sull'importo dell'interesse applicato per ciascun mutuo. I criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinati con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con il Ministro del tesoro.*

[6] 6. *In deroga alle disposizioni contenute nella legge 11 giugno 1971, n. 426, è consentita la concessione temporanea di licenza commerciale ai titolari di licenza costretti ad abbandonare la località di origine per effetto del bradisismo dell'area flegrea.*

Art. 5-*ter*.

[1] 1. *Per il ripristino delle opere e degli edifici danneggiati dal terremoto del 9 novembre 1983 e dalle alluvioni del novembre 1982 e del settembre 1983, sono concessi i seguenti contributi straordinari da erogare nel triennio 1984-1986:*

a) *alla regione Emilia-Romagna lire 84 miliardi, da destinare: quanto a lire 70 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1984 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, agli interventi in provincia di Parma relativi al terremoto; quanto a lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986 agli interventi nelle province di Parma e di Modena relativi all'alluvione del 1982; e quanto a lire 8 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, a quelli in provincia di Reggio Emilia relativi al terremoto del 1983;*

b) *alla regione Friuli-Venezia Giulia, lire 48 miliardi da destinare agli interventi in provincia di Udine, in ragione di lire 18 miliardi per l'anno 1984 e di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986;*

c) *alla regione Lombardia, lire 18 miliardi, da destinare agli interventi nelle province di Como e di Sondrio, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.*

[2] 2. *Le regioni interessate provvedono a disciplinare l'utilizzazione dei contributi di cui al precedente comma secondo i princìpi ed i criteri di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, in quanto compatibili.*

[3] 3. *All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8319 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.*

[4] 4. *Restano conseguentemente sospesi, per il medesimo triennio, i versamenti delle annualità di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni.*

[5] 5. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 5-*quater*.

[1] 1. *Per il ripristino delle opere demaniali, di culto e monumentali di conto dello Stato, danneggiate dal terremoto del 9 novembre 1983 nelle province di Parma e di Reggio Emilia, ivi compresi gli interventi necessari per la riattazione dell'Università di Parma, è autorizzata la spesa di lire 22 miliardi, che farà carico al capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984.*

[2] 2. *L'ANAS provvede agli interventi per il ripristino delle strade statali nelle zone delle regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi di cui al precedente articolo 5-*ter, *nonché al completamento della strada di raccordo in variante delle strade statali numeri 308 e 523 tra Ghiare di Berceto e Bivio Bertorella.*

[3] 3. *L'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in lire 20 miliardi per gli interventi da realizzare in Emilia-Romagna ed in lire 12 miliardi per quelli in Friuli-Venezia Giulia, fa carico al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario 1984.*

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

La legge di conversione dispone, inoltre, quanto appresso:

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1984, e successivamente ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

(6960)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Meccaniche Ponti, con sede in Torino, è prolungata al 2 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazione di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tinval, con sede e stabilimento in Cossato (Vercelli), è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingramatic, con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tex maglia, sede e stabilimento in Ronco Biellese (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'8 novembre 1982 all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartonda di Caselle Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonda di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IBL - Industria battitura lamiere S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, e stabilimento in Venaria e Leinì (Torino), è prolungata al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IBL - Industria battitura lamiere S.p.a., con sede e stabilimento in Torino e stabilimento in Venaria e Leinì (Torino), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IBL - Industria battitura lamiere S.p.a., con sede e stabilimento in Torino e stabilimento in Venaria e Leinì (Torino), è prolungata al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Omega, con sede e stabilimento in Valperga (Torino), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Poletti & Osta S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 4 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valbormida, con sede e stabilimento in Bubbio (Alessandria), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valbormida, con sede e stabilimento in Bubbio (Alessandria), è prolungata al 31 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tyros S.r.l., con sede in Strona (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1983 al 9 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Favretto, con sede e stabilimento in Pino Torinese (Torino), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Favretto, con sede e stabilimento in Pino Torinese (Torino), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Pada, con sede in Ausino S. Michele (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 1983 al 26 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mariano Delle Piane, con sede e uffici a Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mariano Delle Piane, con sede e uffici in Novi Ligure e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mariano Delle Piane, con sede e uffici in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.A.S.T. S.p.a., con sede in Torino, è prolungata al 5 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.A.S.T. S.p.a., con sede in Torino, è prolungata al 9 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.A.S.T. S.p.a., con sede in Torino, è prolungata al 6 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIV, con sede e stabilimento in Volvera, frazione Zucche (Torino), è prolungata al 28 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIV, con sede legale e stabilimento in Volvera, frazione Zucche (Torino), è prolungata al 25 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Codelfa prefabbricati, con sede in Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo

dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Camerano, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magliano Giuseppe, con sede in Torino e stabilimento in Mondovì (Cuneo), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maxel Valleè d'Aoste, con sede in Gignod (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Camut, con sede in Torino e stabilimento in Collegno (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ambrogio Ferrazzi, con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Pastorino, con sede e stabilimento in Cocquio Trevisago, è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Besnate, con sede e stabilimento in Besnate, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fisac, sede di Milano e Como, stabilimenti in Como, Fino Mornasco Cermenate - Luisago, è prolungata al 29 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telsa, con sede e stabilimento in Portovaltravaglia (Varese), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6925)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Giustina in Colle e Camposampiero, Boara Pisani, Lesignano Bagni, Fiume Veneto, Armento, Lentiai, Carpi e Castelnuovo Rangona.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1507, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni segnati nel catasto dei comuni di S. Giustina in Colle e Camposampiero rispettivamente al foglio 22, mappali 42½ e 84½ (mq 2.180) ed al foglio 16, mappali 300½ e 116½ (mq 350), di complessivi mq 2.530 ed indicati negli estratti di mappa e relativi tipi di frazionamento rilasciati il 20 settembre 1977 e 10 novembre 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1763, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una canaletta demaniale, in comune di Boara Pisani (Padova) segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappale 123½, di mq 545 ed indicata nell'estratto di mappa con allegato tipo di frazionamento rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Padova il 10 marzo 1982, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1764, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dal torrente Parma, in comune di Lesignano Bagni (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 34, mappali 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 e 168, di complessivi Ha 1.98.00 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 27 marzo 1983, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1762, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo fiume Sile, in comune di Fiume Veneto (Pordenone) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32, mappale 248, di mq 3.200 ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 novembre 1982, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1759, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del fiume Agri e del torrente Armento in comune di Armento (Potenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 69 di complessivi mq 24.180 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° ottobre 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 novembre 1983, n. 2077, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreno del greto del torrente Rimonta, con i manufatti sopra insistenti, in comune di Lentiai (Belluno) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappali 575, 922, 576, 654, 653, 579, 712, 717 e 587, di complessivi mq 15.165 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 13 maggio 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 novembre 1983, n. 1744, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo « Cavata Occidentale » in comune di Carpi (Modena) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 84, mappali 164, 45 parte e 167, di complessivi mq 1.819 ed indicato nella planimetria rilasciata in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Modena, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 novembre 1983, n. 2072, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno abbandonato del torrente Nizzola in località « fondo Cereti » in comune di Castelnuovo Rangone (Modena) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 19, mappali 117, 118, 119, 120 e 121, di complessivi Ha 0.17.66 ed indicato nella planimetria allegata alla relazione descrittiva ed estimativa 31 marzo 1981, n. 1/9240/146, dell'ufficio tecnico erariale di Modena, che fanno parte integrante del citato decreto.

(6903)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Emilia » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Emilia ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati, ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

« La zona di produzione delle uve comprende: le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna, con esclusione per quest'ultima del territorio amministrativo dei comuni di Castel di Rio, Castelfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Dozza, Imola e Mordano ».

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sono pervenute, unitamente all'indicazione geografica « Emilia », delle indicazioni aggiuntive sottoelencate:

« bianco »;

« rosso »;

Lambrusco Maestri, Malvasia, Sauvignon e Trebbiano (per i vini da tavola « Emilia » prodotti nella provincia di Parma);

Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco Montericco, Lambrusco Salamino, Lambrusco Graspa Rossa, Sauvignon, Trebbiano e Sangiovese (per i vini da tavola « Emilia » prodotti nella provincia di Reggio Emilia);

Lambrusco Sorbara, Lambrusco Graspa Rossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Albana e Trebbiano (per i vini da tavola « Emilia » prodotti nella provincia di Modena);

Lambrusco Graspa Rossa, Lambrusco Sorbara, Albana, Sangiovese, Sauvignon e Trebbiano (per i vini da tavola « Emilia » prodotti nella provincia di Bologna);

Lambrusco Sorbara e Trebbiano (per i vini da tavola « Emilia » prodotti nella provincia di Ferrara).

(12)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoche di autorizzazioni ad esercitare magazzini generali

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983, visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, attribuita al Consorzio agrario provinciale di Bergamo con decreto ministeriale 29 dicembre 1950, ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Bergamo, Ponte S. Pietro, e succursali in Boltiere, Calcinate, Castelli Calepio Fontanella, Martinengo, Romano di Lombardia, Treviglio, Urgnano.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983, visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, attribuita al Consorzio agrario provinciale di Terni con decreto ministeriale 12 aprile 1950, ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Terni e succursale in Orvieto Scalo.

(7)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Lonigo e Dogliani

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983, n. 171-*bis*, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono T.S.N. ubicato in Lonigo (Vicenza), via Bonioli n. 153, riportato nel nuovo catasto terreni del medesimo C.C. alla sezione *A*, foglio n. 1, mappale 143, della superficie di mq 14.354, e nel nuovo catasto edilizio urbano alla sezione *A*, foglio n. 1, mappale 143.

Con decreto interministeriale 3 agosto 1938, n. 170-*bis*, è stato disposto il passaggio, dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, del poligono T.S.N. sito in Dogliani (Cuneo), riportato nel catasto del medesimo C.C. al foglio 6, particella 78 ed al fogilo 7, particelle 57 e 58, per una superficie complessiva di mq 9.820.

(6950-6964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 254

Corso dei cambi del 30 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1659,500	1659,500	1659,45	1659,500	—	1659,50	1659,500	1659,500	1659,500	1659,50
Marco germanico .	607,740	607,740	608,50	607,740	—	607,72	607,700	607,740	607,740	607,75
Franco francese . .	198,950	198,950	199,10	198,950	—	198,78	198,610	198,950	198,950	198,95
Fiorino olandese . . .	540 —	540 —	541,75	540 —	—	540,25	540,500	540 —	540 —	540 —
Franco belga . . .	29,740	29,740	29,81	29,740	—	29,77	29,803	29,740	29,740	29,75
Lira sterlina . .	2403 —	2403 —	2408 —	2403 —	—	2401,40	2399,800	2403 —	2403 —	2403 —
Lira irlandese	1880,700	1880,700	1885 —	1880,700	—	1880,47	1880,250	1880,700	1880,700	—
Corona danese	167,450	167,450	168,10	167,450	—	167,70	167,950	167,450	167,450	167,45
E.C.U.	1371,620	1371,620	1371 —	1371,620	—	1371,62	1371,620	1371,620	1371,620	1371,62
Dollaro canadese . .	1330 —	1330 —	1333 —	1330 —	—	1330 —	1330 —	1330 —	1330 —	1330 —
Yen giapponese	7,150	7,150	7,15	7,150	—	7,14	7,140	7,150	7,150	7,15
Franco svizzero .	759,650	759,650	761,90	759,650	—	758,37	757,100	759,650	759,650	759,65
Scellino austriaco .	86,040	86,040	86,25	86,040	—	86,52	87 —	86,040	86,040	86,05
Corona norvegese . .	214,450	214,450	215,25	214,450	—	215,07	215,700	214,450	214,450	214,4[illegible]
Corona svedese .	205,850	205,850	207,25	205,850	—	206,82	207,800	205,850	205,850	205,85
FIM . . .	285,500	285,500	285,40	285,500	—	286,25	287 —	285,500	285,500	—
Escudo portoghese . .	12,420	12,420	12,50	12,420	—	12,36	12,300	12,420	12,420	12,42
Peseta spagnola . . .	10,564	10,564	10,59	10,564	—	10,58	10,600	10,564	10,564	10,56

Media dei titoli del 30 dicembre 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	42,450
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 . .	94 —
» 6 % » » 1970-85 . .	91,250
» 6 % » » 1971-86 . .	86,100
» 6 % » » 1972-87 . .	81,650
» 9 % » » 1975-90 . .	81,650
» 9 % » » 1976-91 . .	80,200
» 10 % » » 1977-92 . .	81,250
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	84,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	75,100
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % . .	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 % .	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,600
» » » Ind. 1- 3-1981/84 . .	100,025
» » » » 1- 4-1981/84 . .	100,650
» » » » 1- 6-1981/84 . .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 3-1982/84 . .	100 —
» » » » 1- 5-1982/84 . .	100 —
» » » » 1- 6-1982/84 . .	100,150
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,075
» » » » 1- 8-1982/84 . .	99,825
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,700
» » » » 1-10-1982/84 .	99,850
» » » » 1-11-1982/84 .	99,900
» » » » 1-12-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,075
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,675
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85 .	99,550
» » » » 1- 5-1983/85 .	—
» » » » 1- 6-1983/85 .	—
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,350
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,450
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,650
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,250
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,250
» » » » 1- 9-1982/86 .	100,325
» » » » 1-10-1982/86 .	100 —
» » » » 1-11-1982/86 .	99,850
» » » » 1-12-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,100
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,850
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,650
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,650
» » » » 1- 5-1983/87 .	99,650
» » » » 1- 6-1983/87 .	99,650
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 . .	99,725
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	98,800
» » » 18 % 1- 4-1984 . . .	100,100
» » » 12 % 1-10-1984	96,850
» » » 18 % 1- 1-1985 . .	101,125
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,125
» » » 17 % 1- 7-1985 .	100,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . .	88,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1659,500
Marco germanico	607,720
Franco francese	198,780
Fiorino olandese . . .	540,250
Franco belga	29,771
Lira sterlina	2401,400
Lira irlandese . . .	1880,475
Corona danese	167,700
E.C.U.	1371,620
Dollaro canadese	1330 —
Yen giapponese	7,145
Franco svizzero	758,375
Scellino austriaco .	86,520
Corona norvegese .	215,075
Corona svedese .	206,825
FIM	286,250
Escudo portoghese .	12,360
Peseta spagnola . . .	10,582

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventisette tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, da assegnare alla Scuola di applicazione di Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981 con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventisette tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, da assegnare alla Scuola di applicazione di Torino riservato ai giovani che siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in ingegneria meccanica, in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria nucleare, in ingegneria civile, in ingegneria chimica, in chimica, in chimica industriale, in fisica, in matematica.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) cinque per i laureati in ingegneria meccanica;

b) cinque per i laureati in ingegneria elettronica;

c) due per i laureati in ingegneria elettrotecnica;

d) due per i laureati in ingegneria nucleare;

e) due per i laureati in ingegneria civile;

f) due per i laureati in ingegneria chimica;

g) tre per i laureati in chimica o in chimica industriale;

h) tre per i laureati in fisica;

i) tre per i laureati in matematica.

I posti di cui alla lettera *a)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *b)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *c)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *d)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *f)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *g)* e viceversa.

I posti di cui alla lettera *h)* eventualmente non ricoperti saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera *i)* e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1983, il trentesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati, dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il diploma di laurea di cui è in possesso;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

la lingua estera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) nella quale intende eventualmente sostenere l'esame facoltativo di cui al successivo art. 12;

l'indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare, la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso:

un certificato in carta bollata, rilasciato dall'Università presso la quale è stato conseguito il diploma di laurea richiesto, dal quale risultino i voti riportati negli esami relativi alle singole materie e nell'esame di laurea;

i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli accademici o tecnici e ogni documentazione relativa a progetti e pubblicazioni di carattere tecnico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della Scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presentassero nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante ed il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello presso il comando dei servizi sanitari del comando regione militare Nord Ovest di Torino, da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando regione militare stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sara devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente effettivo.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione giudicatrice così composta:

a) dal comandante del reparto corsi della Scuola di applicazione, presidente;

b) da sette ufficiali in servizio permanente, di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui almeno quattro del Corpo tecnico dell'Esercito ed uno insegnante, titolare o aggiunto, di storia militare della Scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membro;

c) da un docente universitario, membro, solo per la prova scritta di cultura tecnico-professionale e per la prova orale. Detto docente potrà essere diverso in relazione a ciascuna delle categorie di laureati fra cui sono ripartiti i posti messi a concorso ai sensi del precedente art. 1, secondo comma, che risultino partecipanti al concorso;

d) da un docente civile della lingua estera su cui verte l'esame orale facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto;

e) da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
4 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
3 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
3 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la Scuola di applicazione di Torino. Per il titolo di cui alla lettera *a*), verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dal voto di laurea ridotto in ventesimi; la lode sarà valutata tra i titoli di cui alla lettera *c*).

A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità, comune per tutti i concorrenti (durata: otto ore);

b) una prova scritta di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti specificati per ciascun diploma di laurea nel programma allegato al presente decreto (durata: otto ore);

c) una prova orale sugli argomenti specificati per ciascun diploma di laurea nel programma allegato al presente decreto;

d) una prova orale facoltativa su una delle seguenti lingue estere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Le prove scritte avranno luogo in Torino presso la Scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore 8,30 dei giorni 29 e 30 marzo 1984.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte d'esame, nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi, un calcolatore elettronico tascabile, non programmabile ed il manuale dell'ingegnere; potranno inoltre consultare i testi eventualmente messi a loro disposizione dalla commissione giudicatrice.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle predette prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo di lettera raccomandata o telegramma e avrà la durata minima di trenta minuti.

La prova facoltativa di lingua estera, della durata minima di venti minuti, consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna delle prove di esame (scritte ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 14.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi eliminati dal concorso.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale per l'Opera nazionale e per la protezione ed assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 11 e della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quella orale. Al punteggio così ottenuto verrà aggiunto un punto di 0,20 per ogni voto a partire da 18/30, riportato nella prova facoltativa di lingua estera.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al diploma di laurea posseduto, saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso secondo la ripartizione di cui al precedente art. 1 e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati tenenti in s.p.e. del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1983
Registro n. 49 *Difesa, foglio n.* 100

ALLEGATO 1
(art. 12 del bando)

PROGRAMMI D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA DI TENENTI IN S.P.E. DEL CORPO TECNICO DELL'ESERCITO

1. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, di un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Costruzione di macchine* (studio e progettazione dei seguenti organi di macchine con relativi inserimenti compatibili con la funzionalità del meccanismo):

ruote dentate;
catene;
funi;
flessibili;
palette delle turbine;
giunti;
ganci;
frizioni;
progettazione ed adattabilità dei vari tipi di freno;
calcolo dei seguenti elementi costruttivi delle macchine:
 chiodatura e saldatura;
 viti e bulloni;
 cuscinetti;
 molle, balestre, barre di torsione;
 chiavette e linguette;
 assi e alberi;
teoria della lubrificazione applicata alle macchine;
teoria del calcolo del raffreddamento negli scambiatori di calore.

2) *Macchine*:

principi fondamentali della termodinamica;
studio e progettazione di un impianto turbina a vapore;
studio e progettazione di un impianto turbina a gas;
studio e progettazione dei vari tipi di motori a combustione interna;
studio e progettazione di pompe e compressori.

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di macchine e di costruzione di macchine.

2. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Elettronica generale ed applicata*:

semiconduttori: proprietà fondamentali;
diodo a giunzione: principio di funzionamento e caratteristiche;
principali circuiti a diodo;
transistor: principio di funzionamento e caratteristiche;
circuito equivalente del transistor;
configurazioni base di amplificatori a transistor;
amplificatori multistadio;
teoria della reazione e applicazione agli amplificatori;
stabilità e oscillatori;
amplificatori operazionali;
uso degli amplificatori operazionali per la costruzione di sistemi lineari (amplificatori stabili, derivatori, integratori, filtri attivi);
uso degli amplificatori operazionali per la costruzione di sistemi non lineari (comparatori, generatori di forme d'onda, multivibratori);
amplificatori di potenza;
alimentatori.

2) *Comunicazioni elettriche*:

teoria dei segnali;
analisi di reti elettriche mediante le funzioni di trasferimento;
caratterizzazione e classificazione dei principali mezzi trasmissivi;
tecniche di modulazione e demodulazione;
rumore e distorsione;
teorema del campionamento;
modulazioni a impulsi;
principi di teoria dell'informazione;
capacità informativa di un canale;
elementi di teoria dei codici.

3) *Sistemi di elaborazione*:

principi generali sul trattamento automatico delle informazioni;
l'elaboratore elettronico: architettura di base e unità costituenti;
gestione dell'elaboratore: multiprogrammazione e time-sharing;
teleelaborazione;
protocolli di colloquio;
terminali;
linguaggio macchina;
assembler;
compilatori;
interpreti;
linguaggi ad alto livello orientati ai problemi tecnici;
fondamenti delle reti logiche: famiglie logiche, reti combinatorie, reti sequenziali, macchine a stati finiti.

4) *Propagazione di onde elettromagnetiche*:

propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato;
onde piane;
vettore di Poynting;
influenza del suolo sulla propagazione di onde elettromagnetiche;
influenza della troposfera;
raggio virtuale terrestre;
propagazione nella ionosfera;
caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenza;
parametri caratteristici delle antenne: guadagno, area efficace, diagrammi di irradiazione;
cenni sui principali tipi di antenne: antenne filiformi, cortine di dipoli, antenne per microonde;
cenni sui ponti radio: costituzione di un collegamento.

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di elettronica generale ed applicata, comunicazioni elettriche, sistemi di elaborazione, propagazione di onde elettromagnetiche.

3. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Macchine elettriche*:

classificazione delle macchine elettriche;
potenza perduta, rendimento;
sovraelevazione di temperatura, raffreddamento, potenza nominale;
costituzione e teoria del funzionamento dei trasformatori elettrici monofase e trifase;
circuiti equivalenti;
costituzione e teoria del funzionamento delle macchine elettriche asincrone, sincrone ed in corrente continua;
introduzione alla progettazione e alla costituzione delle macchine elettriche: richiami sull'analisi dei campi, leggi di similitudine, normazione, valutazione dei costi, della vita, dell'affidabilità;
costruzione dei trasformatori e dei reattori di potenza: nuclei, avvolgimenti, sistemi di raffreddamento;
calcolo della corrente a vuoto, della tensione di corto circuito, delle perdite, degli sforzi elettro-dinamici, delle sovratemperature;
costruzione delle macchine elettriche rotanti: strutture magnetiche, avvolgimenti, sistemi di raffreddamento;
calcolo delle caratteristiche di magnetizzazione, delle reattanze di dispersione, delle perdite, delle sovratemperature;
progettazione di macchine sincrone, a rotore liscio e a poli salienti, e di motori asincroni, con rotore avvolto e a gabbia.

2) *Impianti elettrici*:

la distribuzione dell'energia elettrica nell'interno di stabilimenti industriali e grandi edifici civili; alimentazione di continuità e di emergenza; progetto e verifica elettrica dei distributori; funzionamento in condizioni anomale dell'impianto elettrico utilizzatore; protezioni; impianti di terra; rifasamento delle utenze;
applicazioni termiche dell'energia elettrica;
principi e metodi di riscaldamento elettrico; forni elettrici; controllo e regolazione delle temperature;
trazione ferroviaria: sistemi di trazione elettrica; caratteristiche e controllo dei motori di trazione; propulsione turboelettrica; propulsione diesel-elettrica a corrente continua e a corrente alternata;
il metodo di calcolo con i valori relativi;
costanti primarie delle linee polifasi; calcolo delle induttanze e capacità; circuiti equivalenti di sequenza;
calcolo elettrico delle linee omogenee nelle condizioni notevoli di regime permanente;
interruttori; descrizione; cenni sulla specificazione e prova;
sezionatori, sezionatori sotto carico, contattori, fusibili;

il calcolo delle correnti di corto sircuito, transitorie e permanenti; elementi sulla matrice di corto circuito;

regolazione della tensione degli impianti di produzione, di trasmissione e di distribuzione;

stato del neutro degli impianti di bassa, media e di alta tensione; protezione contro i guasti monofasi a terra;

stabilità di trasmissione: statica, transitoria e dinamica; i mezzi per migliorare la stabilità;

relais di protezione; protezione delle reti magliate di alta tensione; protezione delle reti di distribuzione; protezione dei generatori e trasformatori;

spinterometri e scaricatori di sovratensione;

i pericoli da elettricità per l'uomo e la protezione;

gli impianti di terra;

impianti di distribuzione pubblici di tipo radiale e magliato; elementi di calcolo elettrico; descrizione dei principali componenti;

calcolo dei flussi di potenza nelle reti trifasi in regime permanente; il metodo Newton-Naphson.

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di macchine elettriche e impianti elettrici.

4. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria nucleare*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Sicurezza e dosimetria*:

effetti delle radiazioni sull'uomo: danni somatici e genetici;

dose di esposizione, dose assorbita e relative unità di misura; efficacia biologica relativa; dose equivalente;

normativa di radioprotezione; concetto di rischio indebito, dosi massime ammissibili, carico corporeo e concentrazione massima ammissibile dei vari radioisotopi in aria e acqua;

impiego delle sostanze radioattive: classificazione dei radioisotopi, dei laboratori, delle zone e dei depositi; strumentazione di monitoraggio e di dosimetria delle aree e del personale;

protezione contro la contaminazione nell'impiego di sostanze radioattive; equipaggiamenti protettivi;

impostazione generale del problema della schermatura delle radiazioni elettromagnetiche: riduzione del problema a sorgenti gamma monoenergetiche e con geometria elementare. Fattore di forma;

aspetti del problema della schermatura dei neutroni: materiali migliori; schermi termici e biologici. Lunghezza di rilassamento. Definizione, significato fisico ed uso della sezione d'urto di rimozione;

sorgenti gamma e neutroniche nelle varie zone di un reattore, a potenza e spento. Impostazione generale del progetto della schermatura di un reattore;

aspetti di radioprotezione negli impianti nucleari, con particolare riferimento a:

suddivisione e disposizione delle aree; logica dei percorsi e degli accessi;

problemi di accessibilità agli impianti per interventi ordinari e straordinari;

ventilazione degli ambienti; trattamento degli affluenti gassosi per filtrazione; monitoraggio degli scarichi gassosi;

sistemi di trattamento, deposito e scarico dei rifiuti radioattivi solidi e liquidi;

organizzazione e programmi di fisica sanitaria negli impianti nucleari;

la metodologia di sicurezza adottata negli U.S.A.;

l'affidabilità e sua applicazione nell'analisi di sicurezza;

la metodologia di sicurezza proposta da Farmer; la metodologia canadese e quella proposta in Italia; l'albero dei guasti;

rapporto di sicurezza di un impianto e disposizioni legali relative;

la scelta del sito: principali caratteristiche relative alla sicurezza nucleare ed alla protezione delle radiazioni;

rilascio, trasporto e abbattimento dei prodotti di fissione. Salvaguardie naturali: deposizione e dispersione atmosferica dei prodotti di fissione. Salvaguardie ingegneristiche: sistemi filtranti, di spruzzamento, di contenimento;

la sicurezza e la radioprotezione nel trasporto di sostanze radiattive;

problemi di sicurezza e radioprotezione nell'immagazzinamento, nel trasporto lavorazione e ritrattamento delle materie fissili.

2) *Tecnologia dei materiali dei reattori nucleari*:

materiali impiegati per la moderazione e la riflessione del nocciolo; acqua leggera, acqua pesante, grafite;

materiali impiegati per il controllo dei reattori: boro, afnio, cadmio, lantanidi, composti e leghe dei metalli suddetti;

cenni sui materiali refrigeranti;

materiali impiegati nella costruzione degli schermi: calcestruzzi normali e speciali, piombo e sue leghe, materie plastiche, altri materiali particolari;

materiali per la costruzione di elementi strutturali;

generalità sui combustibili nucleari. Generalità sugli elementi di combustibile. Combustibili nucleari ceramici ed in forma dispersa. Fabbricazione dei diversi tipi di elementi di combustibile. Controllo degli elementi di combustibile.

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di sicurezza e dosimetria e di tecnologia dei materiali dei reattori nucleari.

5. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto scelto tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Scienza delle costruzioni*:

cinematica e statica dei sistemi articolati di corpi rigidi;
fondamenti di meccanica del continuo;
caratteristiche meccaniche dei materiali;
legami costitutivi;
elasticità;
metodo delle forze e metodo degli spostamenti;
fondamenti della teoria elastica lineare;
teoria della trave;
strutture elastiche lineari;
aspetto energetico del problema elastico;
teoremi variazionali;
cenni sul comportamento non lineare delle strutture;
instabilità, carico di punta;
plasticità e viscosità: cenni.

2) *Topografia*:

sistemi di riferimento;
geoide, ellissoide, piano topografico;
strumenti geodetico-topografici;
operazioni topografiche fondamentali: triangolazioni, trilaterazioni, poligonazioni, livellazioni;
raccolta ed elaborazione dei dati;
elementi di cartografia;
applicazioni della topografia a problemi di ingegneria civile;
elementi di fotogrammetria aerea e terrestre.

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di scienza delle costruzioni e di topografia.

6. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in ingegneria chimica*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Chimica fisica*:

termodinamica: primo e secondo principio, entalpia, entropia, energia libera, calore specifico;

bilanci di materia e di energia, con particolare riferimento alle apparecchiature chimiche;

equilibrio: evoluzione e condizioni generali di equilibrio;

termodinamica delle soluzioni: grandezze parziali molari, potenziale chimico, fugacità, attività, stadi di riferimento;

equilibri liquido-vapore, liquido-liquido, gas-liquido.

2) *Principi di ingegneria chimica*:

cinetica fisica: fenomeni di trasporto;

operazioni a stadi con trasferimento di materia (valutazione del numero degli stadi con metodi grafici e analitici per sistemi multicomponenti);

operazioni in apparecchiature continue con trasferimento simultaneo di materia e di calore (teoria generale, applicazioni e operazioni specifiche).

3) *Impianti chimici*:

dimensionamento (tecnico-economico) delle principali apparecchiature chimiche, con particolare riferimento a:

apparecchiature per la trasmissione del calore;

coibentazione e problemi di isolamento termico ed acustico;

apparecchiature per contatto gas-liquido;

reattori chimici;

operazioni per contatto diretto:

raffreddamento dell'acqua;

condizionamento dell'area.

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi della prova scritta, in particolare quelli trattati nella prova scritta, nonché sui seguenti argomenti:

1) *Impianti chimici*:

i cicli di lavorazione (materie prime, prodotti finiti, sottoprodotti);

immagazzinamento dei materiali (depositi per solidi, liquidi e gas);

trasporto dei materiali;

sicurezza e affidabilità degli impianti chimici;

inquinamento (atmosferico e marino, modifica dell'ambiente);

corrosione (origine, influenza, protezioni);

energia (problema energetico e fonti di energia).

2) *Chimica applicata*: accertamento sulle proprietà, tecniche di studio e controllo dei seguenti materiali:

materiali metallici (acciai, leghe leggere e ultraleggere);

lubrificanti minerali e sintetici;

acque (usi civili e industriali, trattamenti, dissalazione, depurazione e smaltimento delle acque di rifiuto);

materiali macromolecolari (cenni su materie plastiche, elastomeri, fibre artificiali e sintetiche, adesivi e sigillanti, prodotti vernicianti).

7. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Chimica fisica ed inorganica*:

l'atomo;

meccanica degli atomi e delle molecole;

legami chimici;

prima legge della termodinamica;

termodinamica;

entropia, seconda e terza legge della termodinamica;

lo stato gassoso;

gli stati condensati della materia;

passaggi di stato e diagrammi di stato;

le soluzioni;

dissociazione gassosa;

teoria cinetica-molecolare dei gas;

equilibri chimici omogenei ed eterogenei;

soluzioni elettrolitiche;

energia libera ed equilibri chimici;

acidi e basi;

equilibri multipli in soluzioni di elettroliti;

potenziali elettrochimici e pile;

elettrolisi;

corrosione;

reazioni chimiche;

il sistema periodico;

cenni di chimica nucleare e radiochimica.

2) *Chimica organica*:

considerazioni generali sui composti del carbonio;

gruppi funzionali e classi di composti organici: tipi principali di reazione;

alcani e cicloalcani: struttura, proprietà, preparazioni;

stereochimica: isomeri, enantiomeri, molecole chirali;

reattività chimica: reazioni degli alcani e dei cicloalcani;

alcheni: struttura e preparazioni;

reazioni degli alcheni: reazioni di addizione al doppio legame del carbonio;

alchini;

sistemi insaturi coniugati;

spettroscopia nel visibile e nell'ultravioletto;

composti aromatici: il fenomeno dell'aromaticità; reazione dei composti aromatici con gli elettrofili;

metodi fisici per lo studio della struttura dei composti organici; risonanza magnetica nucleare, risonanza magnetica protonica, spettroscopia infrarossa e spettrometria di massa;

composti organici alogenati e composti organometallici;

alcool, fenoli ed eteri;

reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione;

aldeidi e chetoni;

acidi carbossilici e loro derivati; sostituzione nucleofila al carbonio acilico;

sintesi e reazioni dei composti beta carbonilici;

ammine;

composti eterociclici;

lipidi;

carboidrati;

amminoacidi e proteine;

acidi nucleici e sintesi proteica.

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti compresi nei programmi della prova scritta, in particolare quelli trattati nella prova scritta, nonché sulla teoria, proprietà e principali tecniche di studio e di controllo (con specifico riferimento a quelli strumentali) dei seguenti materiali:

materiali metallici (leghe leggere e ultraleggere, leghe di rame, acciai);

materiali macromolecolari (materie plastiche, elastomeri, adesivi e sigillanti, prodotti vernicianti, fibre artificiali e sintetiche);

carburanti e combustibili;

lubrificanti minerali e sintetici;

esplosivi e propellenti (cenni).

8. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in matematica*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore ad otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Analisi matematica*:

calcolo integrale e applicazioni;

calcolo differenziale e applicazioni;

relazione tra integrazione e derivazione;

successioni e serie numeriche;

criteri di convergenza;

equazioni differenziali lineari;

calcolo differenziale per campi scalari e vettoriali;

differenziali e condizioni di differenziabilità;

punti di massimo, di minimo e di sella;

teorema di Green nel piano, integrali superficiali;

teorema di Stokes e teorema di Gauss.

2) *Calcolo numerico e tecniche di programmazione*:

proprietà delle matrici, autovalori e autovettori;
interpolazione: formule di Lagrange, Newton, Stirling e Bessel;
generalità sui metodi iterativi;
metodi numerici per la risoluzione dei sistemi di equazioni lineari algebriche;
inversione delle matrici;
metodi numerici per la risoluzione di equazioni differenziali ordinarie ed equazioni integrali (metodi di Adams, Moulton, Milne, Runge-Kutta);
programmazione Fortran:
costanti;
variabili;
espressioni aritmetiche;
proposizioni di assegnazione;
espressioni logiche;
proposizioni di controllo;
ingresso e uscita dati;
sottoprogrammi;
schede di controllo;
programmazione Assembler: cenni.

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di analisi matematica e di calcolo numerico e tecniche di programmazione.

9. *Concorrenti in possesso del diploma di laurea in fisica*

a) PROVA SCRITTA

Svolgimento, in un tempo non superiore a otto ore, di un elaborato scritto, scelto mediante sorteggio tra tre temi predisposti dalla commissione giudicatrice, sulla base dei programmi universitari, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) *Matematica*:

algebra lineare, spazi vettoriali, risoluzione di sistemi di equazioni lineari;
successioni e serie numeriche, criteri di convergenza;
calcolo differenziale ed applicazioni;
calcolo integrale ed applicazioni;
sviluppi in serie di funzioni;
equazioni differenziali lineari;
funzioni a più variabili: derivate parziali, punti di massimo, di minimo, di sella;
campi scalari e vettoriali;
funzioni olomorfe: integrali col metodo dei residui;
trasformata di Fourier.

2) *Fisica*:

principi della dinamica;
leggi di conservazione: impulso, momento, energia;
trasformazioni di sistemi di riferimento;
momento d'inerzia e dinamica del corpo rigido;
statica e dinamica dei fluidi;
calore e temperatura;
teoria cinetica dei gas;
equazioni di stato dei gas;
1° e 2° principio della termodinamica;
rappresentazione di trasformazioni su diagramma P-V e del lavoro compiuto in un ciclo termodinamico;
entropia;
forze, campi, potenziali elettrostatici;
campo magnetico;
forza di Lorentz e traiettoria di particelle cariche in campi statici uniformi;
dipolo elettrico, polarizzazione e dielettrici;
equazioni di Maxwell;
onde elettromagnetiche nel vuoto;
radiazione di corpo nero;
nozioni di fisica nucleare.

b) PROVA ORALE

La prova orale tenderà a verificare la maturità professionale del candidato attraverso un colloquio sugli argomenti trattati nella prova scritta e sui programmi di matematica e fisica.

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

(6839)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla Scuola di applicazione di Torino.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la determinazione ministeriale 1° novembre 1981 con la quale si è provveduto a dare attuazione all'art. 13, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitato;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, concernente il riordinamento degli studi della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di venti sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico dell'Esercito, riservato ai giovani che abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami del biennio propedeutico di ingegneria, da assegnare alla Scuola di applicazione di Torino e da ammettere alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi per il conseguimento della laurea in ingegneria presso il Politecnico di Torino.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:
dieci per il corso di laurea in ingegneria elettronica;
dieci per il corso di laurea in ingegneria meccanica.

I posti riservati al corso di laurea in ingegneria elettronica eventualmente non ricoperti potranno essere devoluti in aumento a quelli previsti per il corso di laurea in ingegneria meccanica e viceversa.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche se alle armi, in possesso del titolo di studio previsto dal precedente articolo, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato, al 31 dicembre 1983, il 26° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, sottoscritte dai candidati dovranno essere indirizzate e fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari in congedo;

tramite il comando del reparto od ente da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il corso di laurea prescelto tra quelli indicati nel precedente art. 1;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne riportate;

la sua posizione militare;

indirizzo (ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 13;

documenti e titoli allegati alla domanda.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda di ammissione al concorso un certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente università od istituto superiore, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente art. 1 (cioè superamento degli esami del biennio propedeutico di ingegneria) conseguito presso una delle facoltà di ingegneria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Nel certificato predetto dovranno risultare i voti riportati nelle singole materie, elencate secondo il piano annuale di studi del corso di laurea frequentato.

I giovani previsti di titolo di studio estero allegheranno un programma dettagliato degli studi compiuti e di quelli ancora da compiere per conseguire la laurea. L'autorità diplomatica o consolare dovrà apporre il visto su ciascun documento ed aggiungere una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studi dia adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Alla domanda il concorrente dovrà allegare il piano di studi da lui previsto per conseguire la laurea in ingegneria ed approvato dalla facoltà per i cinque anni, aggiornato fino all'ultimo anno di iscrizione, nonché tutti quei documenti che ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui al primo comma, lettere *c*) e *d*), dell'art. 11 del presente bando.

L'amministrazione militare si riserva di apportare modifiche ai piani di studio previsti dai vincitori del concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali i concorrenti saranno invitati a presentarsi presso il comando della Scuola di applicazione in Torino.

Saranno eliminati dal concorso i candidati che senza giustificato motivo non si presenteranno nei giorni per ciascuno fissati.

Art. 7.

L'idoneità fisica al servizio militare dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare di Torino.

La commissione per la visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in s.p.e. (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e il relativo verbale subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

I concorrenti dichiarati inabili alla visita medico-collegiale, sempreché ne abbiano fatto richiesta per iscritto seduta stante, saranno sottoposti a visita medica di appello, presso il comando dei servizi sanitari della regione militare nord-ovest di Torino, da parte di una commissione composta del direttore di sanità della regione militare nord-ovest (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri) esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa (ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 8.

Gli aspiranti dichiarati fisicamente idonei verranno sottoposti agli accertamenti per essere riconosciuti in possesso della idoneità psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in s.p.e.

Detti accertamenti saranno effettuati a cura di un gruppo selettore nominato dal Ministero.

Il giudizio riportato negli accertamenti psicologici è definitivo e pertanto i candidati giudicati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 9.

Alle visite mediche, agli accertamenti psico-attitudinali ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

dal comandante del reparto corsi della scuola di applicazione, presidente;

da tre ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, di cui due del Corpo tecnico dell'Esercito, membri;

da tre docenti civili appartenenti al personale insegnante della scuola di applicazione o dell'Accademia militare, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 30 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
6 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);
2 punti per i titoli indicati alla lettera *d*).

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La commissione giudicatrice procederà all'esame dei titoli presso la sede della Scuola di applicazione in Torino. Per il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso verrà attribuito a ciascun concorrente il punteggio risultante dalla media aritmetica dei voti riportati nelle materie di studio. A tale punteggio verrà aggiunto quello degli altri titoli per la cui valutazione si procederà sulla base dei criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale preliminare.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle prove scritte sottoelencate:

a) una prova di cultura generale su argomenti di carattere storico, geografico, sociale, politico ed economico di attualità;

b) una prova di cultura tecnico-scientifica sugli argomenti di maggior rilevanza delle materie d'esame del biennio propedeutico di ingegneria.

Nella prova di cui alla lettera *b*) del precedente comma sarà data a ciascun candidato la possibilità di scegliere un enunciato fra tre vertenti su: 1) analisi matematica e geometria, 2) fisica e meccanica razionale, 3) chimica.

Il tempo massimo concesso per lo svolgimento delle prove è fissato in otto ore.

Le prove avranno luogo in Torino presso la scuola di applicazione, via Arsenale n. 22, alle ore otto dei giorni 5 e 6 aprile 1984.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione disposta ai sensi dei precedenti articoli 5, 7 e 8 sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte d'esame nella sede e nei giorni suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto, e potranno avere al seguito ed utilizzare durante le prove un dizionario della lingua italiana, le tavole dei logaritmi ed un calcolatore elettronico tascabile non programmabile.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senza altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi eliminati dal concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove d'esame si intenderanno superate se il candidato avrà conseguito in ciascuna di esse un punto non inferiore a 18/30.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte d'esame.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano sostenuto le prove scritte d'esame dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data della seconda prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore dei profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra e assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, su carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, dalla Somalia, quelli da territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 maggio 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* (su carta bollata) rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare la dichiarazione modello 69, rilasciata su carta bollata, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno presentare il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 14.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei saranno formate dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto della ripartizione dei posti prevista dal secondo comma dell'art. 1 in relazione al corso di laurea prescelto, saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti su carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) dichiarazione intesa ad assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni (art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414).

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli ufficiali di complemento in servizio, i sottufficiali e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 15.

Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun corso di laurea e che abbiano comprovato a termini dell'articolo precedente il

possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in s.p.e. del Corpo tecnico dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1983
Registro n. 48 *Difesa, foglio n.* 214

(6776)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento e di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983 si svolgerà il giorno 23 gennaio 1984, ore 8,30, per il seguente settore di discipline:

settore di discipline n. 65 - storia contemporanea (borse n. 11): presso la sala delle conferenze, piano terra, Ministero della pubblica istruzione, viale Trastevere, Roma.

(6968)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di lettere e filosofia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 gennaio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 27 gennaio 1984, ore 9.

(6969)

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Cortina d'Ampezzo ubicato presso l'unità sanitaria locale n. 1.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Cortina d'Ampezzo ubicato presso l'unità sanitaria locale n. 1 (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

(488/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227